



STATUTO

STATUTO

(Approvato con D.P.R. n. 434 del 18 giugno 1974, cui sono state apportate delle modifiche per adeguarlo al D.Lgs. 460/97 sulle ONLUS; modifiche iscritte nel Registro delle persone giuridiche di Roma, al n. 253/1975, con provvedimento prefettizio del 31/3/2004)

TITOLO I

Scopo e ordinamento della Società

Art. 1

Denominazione e scopo

La Società Italiana per il Progresso delle Scienze ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ha per scopo di promuovere il progresso, la coordinazione e la diffusione delle scienze e delle loro applicazioni e di favorire i rapporti e la collaborazione fra i cultori di esse.

Art. 2

Attività della società

Fedele allo spirito delle sue finalità, la Società adegua la sua opera culturale nel Paese secondo alcune direttrici che rispondono anche a precise esigenze dei tempi

nuovi, e cioè:

- a) organizzare incontri multidisciplinari per la discussione di problemi tecnico-scientifici che incidono più fortemente sugli interessi socio-economici ed educativi;
- b) collegare il mondo della cultura e della ricerca scientifica al mondo degli operatori tecnici ed economici;
- c) informare e sensibilizzare ai problemi scientifici, strati sempre più vasti della pubblica opinione del Paese;
- d) pubblicare e diffondere gli Atti delle riunioni generali ed un proprio periodico.

Art. 3

Luogo dell'attività

La Società svolge la sua opera non soltanto negli ambienti scientifici ma anche in quelli economici, agricoli e industriali della Nazione.

Art. 4

Divulgazione all'estero dell'attività

La Società compie anche opera di divulgazione della scienza italiana all'estero, mantenendo rapporti con associazioni consorelle e accademie straniere, anche mediante lo scambio di pubblicazioni.

Art. 5

Sede della Società

La Società, avente personalità giuridica, ha sede in Roma.
Presso la sede sociale sono costituiti il domicilio legale e la presidenza con gli uffici della Società.

Art. 6

Azione della Società

La Società fonda la propria azione sulla compartecipazione delle varie competenze culturali ispirate a quei determinati centri di interesse che caratterizzano in modo attuale i problemi e le tematiche della società contemporanea.

TITOLO II

Dei soci

Art. 7

Soci

Possono far parte della Società persone fisiche e giuridiche (università, istituti, scuole, società, associazioni e in generale enti) che risiedono in Italia e all'estero interessati al progresso delle scienze e che si propongano di curarne la diffusione.

Art. 8

Iscrizione dei soci

Per l'iscrizione a Socio occorre inviare al Presidente della Società domanda scritta controfirmata da due soci. Per l'iscrizione di persone giuridiche occorre la domanda del legale rappresentante o di un suo delegato. Il Consiglio di presidenza delibera sulle iscrizioni.

Art. 9

Categorie di soci

I soci si distinguono in: soci d'onore; benemeriti; ordinari; juniores.

La nomina dei soci d'onore è a vita e deve cadere su persone di alto valore scientifico o altamente benemerite della Società. La nomina viene fatta dal Consiglio di presidenza e ratificata dall'assemblea generale dei soci.

Il numero dei soci d'onore non può essere maggiore di 60, dei quali 30 italiani.

Il regolamento determina le condizioni per l'iscrizione nelle altre categorie dei soci: 1) benemeriti; 2) ordinari; 3) juniores.

Art. 10

Decadenza dei soci

La decadenza da Socio avviene per volontarie dimissioni o per deliberazione motivata del Consiglio di presidenza, ratificata dall'assemblea generale dei soci. E' causa di decadenza il mancato pagamento delle quote associative.

TITOLO III
Direzione e amministrazione della Società

Art. 11
Consiglio di presidenza

La Società è diretta da un Consiglio di presidenza costituito: di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Amministratore, di un Segretario generale e di otto consiglieri, tutti scelti fra i soci ed eletti dall'assemblea generale con votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio dura in carica quattro anni; i componenti di esso sono rieleggibili.

Art. 12
Deliberazioni del Consiglio di presidenza

Le deliberazioni del Consiglio di presidenza sono valide con la presenza della metà almeno dei componenti e col voto della maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 13
Gratuità delle cariche - Decadenza dei consiglieri

Tutte le cariche sono gratuite ad eccezione di quella di Segretario organizzativo (art. 27) che potrà essere retribuita secondo le determinazioni del Consiglio di presidenza.

I membri del Consiglio di presidenza hanno però diritto al rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Istituzione.

Decadono dalla carica i componenti che non siano intervenuti alle adunanze per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

In caso di decadenza o di dimissioni di membri del Consiglio di presidenza, si provvede alla loro sostituzione mediante elezioni da tenersi alla prima assemblea generale dei soci.

Art. 14
Anno finanziario – Bilancio – Revisori dei conti

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di presidenza cura l'amministrazione della Società, approva il bilancio preventivo (budget) e predispose il bilancio consuntivo (rendiconto) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale dei soci che sarà convocata almeno una volta l'anno. I bilanci dovranno essere inviati, se dovuto, al Ministero vigilante entro 15 giorni dall'approvazione.

Il rendiconto deve essere depositato presso la sede della Società entro i 15 giorni precedenti la seduta per l'approvazione al fine di poter essere consultato da ogni associato. I bilanci preventivo e consuntivo sono pubblicati per estratto sul periodico della Società.

Il controllo della correttezza della gestione economica e finanziaria spetta ai revisori dei conti, tre effettivi e due supplenti, eletti contemporaneamente al Consiglio di presidenza e per la stessa durata. I revisori supplenti subentrano, in ordine di anzianità, al Revisore che per dimissione o per qualsiasi altra causa non sia più in grado di svolgere le proprie funzioni. Il Revisore supplente che sostituisce il Revisore effettivo rimane in carica fino al rinnovo naturale dell'intero Collegio.

I revisori riferiscono periodicamente per iscritto sull'andamento della gestione economica e finanziaria in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 15 Presidente della Società

Il Presidente:

rappresenta la Società, tanto nei rapporti con i soci quanto con i terzi e con le autorità;

convoca e presiede il Consiglio di presidenza;

convoca e presiede le riunioni generali e l'assemblea generale dei soci;

nomina tutte le cariche per le quali non sia diversamente previsto dal presente statuto, sentito il Consiglio di presidenza;

firma la corrispondenza e stipula i contratti, ma per gli atti comunque impegnativi del patrimonio sociale, deve concorrere, con la sua firma, quella dell'Amministratore.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano.

Art. 16 Compiti del Consiglio di presidenza

Al Consiglio di presidenza spettano pure i seguenti compiti:

- a) approvare argomenti di attualità scientifica e tecnica che possano essere oggetto sia di esposizione sintetica o di discussioni durante le riunioni generali, sia di studio da parte di speciali commissioni o di singoli soci all'uopo designati;
- b) istituire premi di incoraggiamento per ricerche scientifiche e per insegnanti che maggiormente si distinguono nell'insegnamento delle scienze nelle scuole secondarie;
- c) compilare lo schema del programma scientifico di ciascuna riunione generale, e dare il parere sugli eventuali temi scientifici e tecnici suggeriti da soci o da enti pubblici e privati;
- d) esaminare e discutere le proposte approvate nelle riunioni generali o, comunque, pervenute al Consiglio di presidenza della Società;
- e) nominare il Segretario organizzativo di cui all'articolo 27;
- f) delegare - su proposta del Presidente e dell'Amministratore - il Segretario generale oppure il Segretario organizzativo a provvedere direttamente alle spese mensili di gestione ordinaria della Società mediante apposita anticipazione;
- g) promuovere cooperazioni con altre associazioni o enti in materia compatibile con le finalità istituzionali.

Art. 17 **Patrimonio della Società**

Il patrimonio della Società è costituito:
dagli arredi della Società; dalle collezioni e dalla biblioteca; dalle somme e dai beni comunque ricevuti a titolo di incremento di patrimonio, anche con destinazione speciale. I beni della Società sono riportati in speciali inventari.

Art. 18 **Risorse della Società**

Le risorse economiche della Società sono costituite:
dalle eccedenze attive dei bilanci annuali; dalle quote versate dai soci benemeriti, ordinari e juniores; dagli interessi del capitale patrimoniale; dal contributo ordinario annuo dello Stato; da altri contributi straordinari dello Stato, di enti o di privati; dai proventi della vendita di pubblicazioni e da erogazioni liberali volontarie.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effet-

tuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo sviluppo delle attività di cui all'art. 2, attività comunque finalizzate al perseguimento degli scopi di cui all'art. 1.

Per quanto riguarda la distribuzione indiretta di utili essa è da intendersi secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del D. Lgs. 460 del 4/12/1997.

Art. 19 **Deposito titoli**

Le somme che fanno parte del patrimonio, impegnate in titoli dello Stato o da esso garantiti, sono depositate a custodia, al nome della Società, presso istituti di credito designati dal Consiglio di presidenza.

TITOLO IV ***Riunioni della Società***

Art. 20 **Riunione generale**

La Società tiene, almeno ogni due anni - se non è impedita da motivi di forza maggiore - una riunione generale per lo svolgimento del programma scientifico di cui al successivo art. 25.

I lavori delle riunioni generali, incentrati, in genere, su temi multidisciplinari, possono essere integrati da manifestazioni collaterali.

Le norme delle riunioni vengono fissate dal regolamento.

Art. 21 **Proposta sede riunione generale**

L'assemblea generale delibera, fra l'altro, sulle proposte pervenute alla presidenza della Società circa la sede della riunione generale successiva.

E' facoltà del Consiglio di presidenza di cambiare, per fondate ragioni, la sede della riunione.

Art. 22
Data delle riunioni

Il Consiglio di presidenza stabilisce la data di ciascuna riunione e ne dà notizia ai soci almeno tre mesi prima.

Art. 23
Assemblea generale dei soci

Nel quadro dei lavori del programma scientifico della riunione generale, può aver luogo l'assemblea generale dei soci. In tal caso i soci devono averne comunicazione comunque non oltre i 20 giorni antecedenti alla data dell'assemblea.

L'assemblea generale è costituita dai soci d'onore, benemeriti e ordinari.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno della prima - qualunque sia il numero dei presenti.

E' di competenza dell'assemblea generale dei soci:

- a) approvare annualmente il rendiconto di cui all'art. 14;
- b) provvedere alle elezioni delle cariche sociali che avranno luogo ogni quattro anni, generalmente in coincidenza con i lavori congressuali;
- c) provvedere alle elezioni del Comitato scientifico (organo di consulenza), costituito da personalità del mondo scientifico e culturale proposte dal Consiglio di presidenza o da gruppi di soci;
- d) stabilire l'ammontare delle quote annue per i soci di cui all'art. 9, esclusi i soci d'onore;
- e) approvare i regolamenti della Società;

L'assemblea generale viene convocata dal Presidente della Società mediante invito scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della convocazione con almeno 15 giorni di preavviso.

I soci che non possono intervenire di persona all'assemblea generale, possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro Socio.

Nessun Socio può avere più di una delega.

L'assemblea generale, in sessione straordinaria, è convocata dal Presidente della Società o su propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio di presidenza o su richiesta scritta e motivata di almeno trenta soci.

Art. 24
Riunioni speciali

Oltre alle riunioni generali, il Consiglio di presidenza può convocare i soci, in riunioni speciali, dedicate a conferenze sopra argomenti scientifici di attualità e di particolare interesse, o al conferimento di premi ed onoreficenze sociali. E' in facoltà del Consiglio di presidenza di invitare, a queste riunioni, persone estranee alla Società.

Art. 25
Programma delle riunioni della Società

Il Consiglio di presidenza decide il programma scientifico della riunione e procede alla scelta degli oratori. I soci che intendono trattare argomenti riguardanti i temi oggetto delle riunioni debbono darne comunicazione almeno due mesi prima alla presidenza della Società, inviando il testo o un ampio riassunto del lavoro. L'accettazione è però subordinata al parere del Consiglio di presidenza. All'organizzazione della riunione nella sede stabilita, provvede un Comitato ordinatore, i cui membri sono fissati dal regolamento.

TITOLO V
Disposizioni generali

Art. 26
Segretario generale

Il Segretario generale è responsabile dell'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività statutaria della Società, mantiene contatti con le accademie e le associazioni scientifiche di cui all'art. 4, e con le amministrazioni pubbliche e private, interessate all'attività della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS).

Art. 27
Segretario organizzativo

La Società può avvalersi di un Segretario organizzativo. Il Segretario organiz-

zativo coadiuva il Segretario generale, cura la pubblicazione degli Atti congressuali e del periodico della Società; partecipa alle sedute del Consiglio di presidenza con voto consultivo e funzioni di segretario.

Art. 28

Relazione sull'attività svolta

Non oltre il mese di gennaio di ciascun anno, il Presidente trasmette al Ministero competente e/o agli organi di controllo e vigilanza della Società una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

Art. 29

Modifica dello statuto

Ogni proposta di modificazione allo statuto, suggerita dall'ufficio di Presidenza o dai soci, deve essere resa nota ai soci almeno tre mesi prima della data della riunione generale, in cui la proposta sarà discussa.

Per l'approvazione occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei soci presenti in seconda convocazione.

Art. 30

Scioglimento della Società

Lo scioglimento della Società è deliberato dall'assemblea generale dei soci. In caso di scioglimento per qualsiasi causa il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità.

Art. 31

Rinvio a norme di legge

Il presente statuto è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 460 del 4.12.1997; per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Art. 32

Durata della Società

La Società ha durata illimitata.



